



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N.87 DEL 23 SETTEMBRE 2020**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Integrazione e parziale modifica Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78 dell'11 agosto 2020. Modalità di presenza del pubblico durante gli eventi sportivi.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Cost.;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con Legge n. 74 del 14.07.2020 e, in particolare:

- l'articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
- l'art.1 comma 16, il quale, tra l'altro, dispone che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*” che, analogamente, all'articolo 1 comma 1 del DPCM 17 maggio 2020, dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi e che detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 allo stesso DPCM;

VISTE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nelle varie sedute di maggio 2020 e giugno 2020 con il supporto tecnico degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, recanti l'aggiornamento, l'integrazione e/o l'adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività ivi contemplate;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020 recante nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all'art. 1, comma 6, lettera h) prevede espressamente che: *“è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTO, altresì, il decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 7 settembre 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

CONSIDERATO che in attesa delle linee guida di competenza statale relative ai campionati nazionali e internazionali ai sensi della lett. f) dell'art. 1, comma 6, DPCM 7.8.2020, prorogato fino all'8.10.2020, sussistono i presupposti, anche alla luce della situazione epidemiologica sopra evidenziata, per autorizzare lo svolgimento di competizioni ed eventi sportivi, riconosciuti dalle relative federazioni, alla presenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni specificate nel dispositivo;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78 dell'11 agosto 2020 recante <<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Linee guida relative agli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive; Modifiche o integrazioni all'allegato all'ordinanza n. 74/2020; Disposizioni relative alla legge regionale n. 77/2000.>>, con la quale:

- al punto 1) in attuazione dell'art. 1, comma 6, lett. h) del DPCM 7 agosto 2020, è stato approvato l'Allegato 1) *“Linee guida per le modalità di svolgimento degli sport da contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive D.P.C.M. 7 agosto 2020, parte integrante e sostanziale della ordinanza stessa;*
- al punto 2) si precisa che l'approvazione dell'Allegato 1) abroga e sostituisce tutte le disposizioni con esso incompatibili precedentemente contenute nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 72/2020;
- al punto 3) si precisa che *“...fermo restando l'attuale curva epidemiologica e fatte salve diverse valutazioni del Gruppo Tecnico scientifico di cui alla DGR 139/2020, è anticipata al 24 agosto 2020 l'attuazione dell'art. 1, comma 6, lett. e) DPCM 7 agosto 2020, consentendo, da tale data e su responsabilità dei singoli organizzatori, la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1.000 per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie...”*;

DATO ATTO che, siccome espressamente precisato nell'allegato 1 dell'ordinanza 78/2020 *“...il CTS nazionale individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali*

di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti. Nel territorio della regione Abruzzo si applicano, in conformità dell'art.1, comma 6, lettera e), le seguenti misure:

- Il numero massimo di partecipanti all'evento sportivo dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale, con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 28 agosto 2020 recante << Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Modifica Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78 dell'11 agosto 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Linee guida relative agli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive; Modifiche o integrazioni all'allegato all'ordinanza n. 74/2020; Disposizioni relative alla legge regionale n. 77/2000”>>, con la quale, tra le altre cose, si è ordinato:

- di prendere atto dell'**Allegato 1)** "Piano Operativo gestionale - Emergenza COVID-19" - siccome redatto dal Safety e security Manager del Comune di Castel di Sangro – relativo alla “Preparazione precampionato società calcistica S.S.C. Napoli SPA 24 agosto – 4 settembre 2020”, che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;
- che resta ferma la responsabilità del Comune di Castel di Sangro e del Comitato Organizzatore sulla partecipazione del pubblico in aree che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;

DATO ATTO che, similmente a quanto accaduto a Castel di Sangro, la **S.S. TERAMO CALCIO S.r.l.** ha fatto pervenire, acquisito agli atti della Regione con protocollo n.93/2020 del 11 Settembre 2020, un dettagliato **PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19**, per **CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C e GARE AMICHEVOLI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**, presso lo **STADIO “G. BONOLIS” di TERAMO**, redatto da un professionista che, nel rispetto dei vari protocolli, prevede l'accesso a n.1345 spettatori per evento, nel rispetto dei protocolli ministeriali e regionali e di quanto disciplinato ulteriormente nel citato allegato Piano Operativo Gestionale – Emergenza COVID-19;

RITENUTO che dette misure previste nel "Piano Operativo gestionale - Emergenza COVID-19" della **S.S. TERAMO CALCIO S.r.l.** siano coerenti con la normativa vigente e garantiscano una adeguata prevenzione e protezione del contagio da COVID-19;

VALUTATO pertanto, di poter procedere alla presa d'atto del "Piano Operativo gestionale - Emergenza COVID-19" – così come redatto dal Professionista incaricato dalla **S.S. TERAMO CALCIO S.r.l.** – relativo alle gare del **CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C e GARE AMICHEVOLI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**, presso lo **STADIO "G. BONOLIS" di TERAMO** (Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto);

PRESO ATTO del parere positivo del Direttore del Dipartimento Sanità reso in data 23 Settembre 2020, giusto protocollo n.276601/20, supportato dal parere favorevole espresso dal Gruppo Tecnico Scientifico Regionale di cui alla DGR 139/2020, circa la congruità e la conseguente approvazione di quanto complessivamente contenuto nella presente Ordinanza;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. che dal 24 Settembre 2020 è autorizzata la presenza di pubblico durante lo svolgimento di competizioni ed eventi sportivi, riconosciuti dalle relative federazioni, di carattere provinciale, regionale o nazionale, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Ordinanza n.78 dell'11.8.2020 nonché dalle seguenti specifiche disposizioni che, ove diversamente previsto rispetto a quanto contenuto in quest'ultima, la integrano e la modificano:
 - a) la presenza di pubblico è ammessa esclusivamente negli impianti sportivi al chiuso e all'aperto nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da preassegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento;
 - b) ogni spettatore ha l'obbligo di occupare, per l'intera durata della competizione o dell'evento, esclusivamente il posto a sedere specificatamente assegnatogli, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto;
 - c) tra ogni spettatore seduto – a prescindere se si tratti di soggetti del medesimo nucleo familiare o di conviventi o di congiunti - va assicurata, a carico del soggetto gestore, una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro, con distribuzione quanto più ampia e omogenea degli spettatori su tutti gli spalti;
 - d) fermo l'obbligo di distanziamento di cui al punto precedente, la capienza massima di pubblico ammessa è fissata, con riguardo agli impianti all'aperto e a quelli al chiuso, rispettivamente nel numero di 1000 e di 700 persone. Il numero massimo degli spettatori dovrà essere definito dal soggetto gestore dell'impianto in base alla capienza degli spazi disponibili, in modo che sia assicurato il distanziamento interpersonale di cui alla precedente lettera c) ed evitato l'affollamento nelle fasi di accesso/deflusso all'impianto;
 - e) gli spettatori devono indossare la mascherina per tutta la durata della competizione o dell'evento, se al chiuso; all'aperto la mascherina va indossata dall'ingresso fino al raggiungimento del posto e, comunque, ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso;
 - f) deve essere favorito l'utilizzo di tecnologie digitali automatizzando i processi organizzativi e partecipativi (es.sistema di prenotazione, pagamento biglietti, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) per evitare prevedibili assembramenti e

consentire comunque la registrazione degli spettatori, che deve essere in ogni caso effettuata e mantenuta dai responsabili per 14 giorni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, in modo da assicurare il tracciamento dei contatti a richiesta delle autorità competenti;

- g) il soggetto gestore deve attivare sufficienti varchi per l'accesso del pubblico all'impianto, così da evitare assembramenti nel momento del controllo della temperatura e dei biglietti d'ingresso;
 - h) è vietato introdurre all'interno degli impianti striscioni, bandiere o altro materiale;
 - i) il soggetto gestore deve attivare un apposito servizio con personale dedicato all'assistenza al pubblico ed al controllo del rispetto delle misure comportamentali nell'ambito dell'impianto;
 - j) è obbligatorio, in particolare, lo scaglionamento, a gruppi, degli spettatori nelle fasi di accesso alla competizione o evento sportivo e di deflusso al termine dello stesso, tramite un programma definito, coordinato dal personale dedicato all'assistenza al pubblico;
 - k) il soggetto gestore si impegna, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione delle disposizioni vigenti e alla vigilanza sul loro rispetto da parte di tutti i soggetti interessati. L'attività svolta e le misure adottate devono essere oggetto di una relazione illustrativa analitica che il gestore della competizione o dell'evento tiene a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti;
 - l) i soggetti gestori, in caso prevedano il superamento del limite massimo di 1000 spettatori negli impianti all'aperto e di 700 spettatori negli impianti al chiuso, sono tenuti a redigere un "Piano Operativo - Emergenza COVID-19" contenente adeguati dettagli sulla scelta operata e sulle relative soluzioni tecniche e gestionali che verranno adottate, qualora detto Piano sia approvato dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo che si avvarrà, in tale attività, del parere del Gruppo Tecnico Scientifico Regionale di cui alla DGR 139/2020;
 - m) resta comunque in capo al gestore dell'impianto la responsabilità circa l'eventuale mancato rispetto di quanto stabilito nella presente ordinanza, nell'ordinanza n.78/2020 e nei vigenti DPCM e protocolli relativi all'emergenza sanitaria da COVID-19;
2. di prendere atto dell'**Allegato 1)** "Piano Operativo gestionale - Emergenza COVID-19", che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, redatto dal professionista incaricato dalla **S.S. TERAMO CALCIO S.r.l.** e relativo alle gare del **CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C** e **GARE AMICHEVOLI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021** che si svolgeranno presso lo **STADIO "G. BONOLIS" di TERAMO**, ferma rimanendo la responsabilità della **S.S. TERAMO CALCIO S.r.l.** in qualità di soggetto gestore dell'impianto *de quo* per gli eventi indicati nel Piano medesimo;
 3. che la presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;
 4. che la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;

5. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Dirigente del Servizio
Politiche Turistiche e Sportive
Dott. Carlo Tereo de Landerset
(firmato digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico - Turismo
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

L'Assessore allo Sport
Dott. Guido Quintino Liris
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)